

Doctor 33

lug
9
2015

Responsabilità professionale, Apm scrive alle Istituzioni: a rischio il rapporto medico-paziente

TAGS: RESPONSABILITÀ LEGALE, RESPONSABILITÀ SOCIALE, ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE



«I continui rinvii da parte delle Commissioni Affari Sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato, relativamente alla stesura di un testo unico sulla colpa professionale hanno indotto Apm ad intervenire con un documento di proposta alla questione». Lo sottolinea **Riccardo Cassi** portavoce dell'alleanza per la professione medica (Apm) in risposta all'appello del presidente Vargiu che, al convegno organizzato qualche giorno fa dalla Fnomceo, ha chiesto la collaborazione del mondo medico. Alleanza per la professione medica, infatti, sottolinea la nota, ritiene che la questione sulla responsabilità professionale medica necessiti di una riflessione istituzionale definitiva e che i medici non possono più far fronte ad una situazione che pregiudica il rapporto medico-paziente. «È un documento di riflessioni e di proposte concrete e ci aspettiamo per questo di poter essere ricevuti quanto prima in audizione» sottolinea la nota. «Tra i punti più importanti: abbiamo sottolineato che lo Stato dovrebbe farsi carico degli errori che si verificano nelle Aziende sanitarie, salvo rivalersi in via amministrativa su chi ha commesso l'errore, in caso di provata inosservanza delle norme; che l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità dei medici libero-professionisti dovrebbe poter usufruire di una disciplina rapportabile a quella dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. E infine che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria dovrebbe essere indennizzato sulla base di specifiche tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste. (L. 189/2012, art.3, c.3)».